



UNIONE DEI COMUNI DENOMINATA CO.RO. PNRR

Provincia di Cosenza

ALBO FORNITORI

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. LGS 36/2023**

Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 24/01/2024

1. Finalità ed Obiettivi

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità d'iscrizione, cancellazione, controllo ed ogni altra indagine utile per la corretta, trasparente ed imparziale formazione dell'elenco fornitori (di seguito anche "albo fornitori" o soltanto "albo"), dell'Unione dei Comuni denominata CO.RO. PNRR.

Il Regolamento, è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti all'albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

2. Ambito di Applicazione

Fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie, l'albo sarà utilizzato dell'Unione dei Comuni denominata CO.RO. PNRR come strumento di individuazione degli operatori economici qualificati, per gli affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, mediante le procedure negoziate di cui all'art. 50 D.Lgs. n. 36/2023, (in seguito anche Codice), e negli altri casi previsti e consentiti dalla legge. Sono inclusi gli affidamenti riguardanti i servizi attinenti all'architettura e ingegneria.

3. Soggetti Idonei ad Iscrivere all'Albo

L'iscrizione in elenco è consentita agli operatori economici di cui agli artt. 65 e ss. del Codice per i quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del Codice, né sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione. I requisiti richiesti sono i seguenti:

- 1) Il requisito dell'iscrizione, alla C.C.I.A.A. che deve essere posseduta necessariamente dall'operatore richiedente l'iscrizione all'albo fornitori;
- 2) Per gli affidamenti attinenti agli OE del terzo settore è richiesta l'iscrizione ai relativi albi speciali e/o regionali;
- 3) Per la realizzazione di opere e lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica cui è necessario il possesso di idonea certificazione SOA. Fatta eccezione per gli importi inferiori a € 150.000,00 ove vengono richiesti requisiti semplificati ex art. 28 dell'allegato II.12 al codice dei contratti.

4. Articolazione dell'Elenco

L'elenco sarà articolato nelle seguenti Sezioni:

1. LAVORI
2. FORNITURE
3. SERVIZI
4. SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA.

Le sezioni, raggrupperanno le tipologie di lavori, forniture e servizi che si presume potranno essere oggetto di affidamento da parte dell'Unione dei Comuni denominata CO.RO. PNRR, che saranno elencate nei seguenti allegati:

1. All. a) Categorie Lavori;
2. All. b) Categorie Servizi e Forniture;
3. All. c) Servizi di Ingegneria e di Architettura

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche indicate, alle quali le imprese di beni e servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza.

Fermo restando quanto sopra indicato l'Unione dei Comuni denominata CO.RO. PNRR, si riserva di modificare e/o integrare e/o dettagliare i settori merceologici ogni qualvolta tale circostanza si renda necessaria al fine di soddisfare le esigenze dell'Unione stessa.

5. Requisiti Richiesti per l'Iscrizione nell'Elenco

L' O.E (Operatore Economico), che intende iscriversi all'Albo Fornitori potrà iscriversi per le categorie merceologiche corrispondenti alle attività per le quali l'O.E medesimo è iscritto alla CCIAA ed al Registro delle Imprese.

Per essere iscritto all'albo dei fornitori occorre essere in possesso dei requisiti richiesti e di non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi degli artt. Da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti", degli artt. 67 -84 co.4 del Dlgs n. 159/2011 e smi, e dell'art 53 co. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001e smi (da dichiarare mediante autodichiarazione auto generata dal sistema, allegato Autodichiarazione).

Aver accettato tutte le clausole contenute nel Patto di Integrità stipulato dal Comune aderente all'Unione e la Prefettura di Cosenza.

Per ogni categoria merceologica sono definite le classi di importo di seguito specificate, in base alle quali ciascun operatore economico può avanzare richiesta di iscrizione sulla scorta dei requisiti richiesti e posseduti.

Si precisa comunque che, per la partecipazione alle procedure di acquisto, l'O.E., sebbene iscritto all'albo Fornitori, sarà comunque tenuto a dichiarare i requisiti richiesti dalla specifica procedura, che saranno attinenti e proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, sulla base dei valori e delle tipologie di affidamento di seguito elencate:

LAVORI

- Affidamenti fino a 150.000,00 euro;
- Affidamenti di importo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro;
- Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro ed inferiore a 5.538.000,00 euro

FORNITURE E SERVIZI

- Affidamenti fino a 143.000,00 euro;
- Affidamenti di importo superiore a 143.000,00 euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, ovvero 221.000,00;
- Per i servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE affidamenti di importo superiore a 140.000,00 euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, ovvero 750.000,00 euro;

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo fornitori devono presentare domanda di iscrizione:

- Con l'indicazione del settore merceologico e della/e relativa/e categoria/e per la/e quali si richiede l'iscrizione;
- Auto certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 100 co. 11 del Codice dei contratti (requisiti di idoneità professionale – la Capacità economica e finanziaria le capacità tecniche e professionali), e, di non essere nelle condizioni previste dagli artt. da 94 a 98 dello stesso Codice;
- Modello di informativa e consenso per i potenziali fornitori relativi al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale;
- Documentazione comprovanti il possesso dei requisiti speciali previsti per ogni singola categoria e classe per la quale l'O.E. desidera iscriversi;

5.1 **Requisiti Richiesti per l'Iscrizione nell'Elenco. Categoria LAVORI**

➤ **Affidamenti di importo fino a 150.000,00 euro:**

1. Dichiarazione concernente l'assenza delle cause di esclusione delle cause di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 da parte del legale rappresentante dell'O.E. e dei soggetti di cui al comma 3 art. 94;
2. Dichiarazione concernente l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di appartenenza con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
3. Requisiti semplificati, di cui all'art. 28 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice dei contratti. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

➤ **Affidamenti di importo da 150.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 euro**

1. Dichiarazione concernente l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di appartenenza con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
2. Dichiarazione concernente l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di appartenenza con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
3. Possesso di attestazione SOA di classifica I - II - III, in ragione dell'importo dell'appalto al quale si partecipa.

➤ **Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000,00 ed inferiore a 5.538.000,00 euro**

1. Dichiarazione concernente l'assenza delle cause di esclusione delle cause di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 da parte del legale rappresentante dell'O.E. e dei soggetti di cui al comma 3 art. 94;
2. Dichiarazione concernente l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di appartenenza con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
3. Possesso di attestazione SOA di classifica dalla I alla VI.

5.2 **Requisiti Richiesti per l'Iscrizione nell'Elenco. Categoria FORNITURE E SERVIZI IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**

➤ **Affidamenti diretti fino a 143.000,00 euro**

1. Dichiarazione concernente l'assenza delle cause di esclusione delle cause di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023, da parte del legale rappresentante dell'O.E. e dei soggetti di cui al comma 3 art. 94;
2. Dichiarazione concernente l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di appartenenza, unitamente alla pertinente iscrizione negli albi professionali per i servizi tecnici di ingegneria e architettura;
3. Requisiti Economico Finanziario e Tecnico Professionali richiesti dall'art. 100, comma 11, del Codice.

Gli operatori economici, pertanto, dovranno presentare l'elenco dei servizi espletati nell'ultimo triennio completi della descrizione, dei dati della stazione appaltante, dell'importo e del periodo di espletamento.

Per l'iscrizione alla sezione **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA** gli operatori economici, dovranno presentare l'elenco dei servizi espletati nell'ultimo triennio completi della descrizione, delle classi e categorie dei lavori, dei dati della stazione appaltante, dell'importo e del periodo di espletamento.

- ### ➤ **Affidamenti di importo superiore a 143.000,00 euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.**

1. Dichiarazione concernente l'assenza delle cause di esclusione delle cause di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 da parte del legale rappresentante dell'O.E. e dei soggetti di cui al comma 3 art. 94;
2. Dichiarazione concernente l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di appartenenza, unitamente alla pertinente iscrizione negli albi professionali per i servizi tecnici di ingegneria e architettura;
3. Requisiti Economico Finanziario e Tecnico Professionali richiesti dall'art. 100, comma 11, del Codice.

Per l'iscrizione alla sezione **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA** gli operatori economici, pertanto, dovranno presentare l'elenco dei servizi espletati nell'ultimo triennio completi della descrizione, delle classi e categorie dei lavori, dei dati della stazione appaltante, dell'importo e del periodo di espletamento.

6. Modalità di iscrizione

Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione "all'Albo Fornitori", devono indirizzare l'istanza tramite il portale, redatta su apposito modulo di iscrizione (generato dal sistema). Le domande di iscrizione e la documentazione alla stessa allegate saranno accolte solo se presentate tramite la piattaforma elettronica.

L'Ente si dota di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici cui al presente Avviso Pubblico, fruibile mediante il link: <https://corigliano-rossano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

Ove è disponibile quanto occorrente per l'iscrizione on-line:

1. Avviso Pubblico;
2. Guide operative per il processo di registrazione e iscrizione utili per agevolare le attività di iscrizione da parte degli operatori economici interessati;
3. Il link per la sezione "Registrati";
4. Il modello di cui al precedente paragrafo, la cui compilazione è richiesta ai fini dell'iscrizione;
5. La funzione di upload dei documenti necessari all'iscrizione.

L'iscrizione degli operatori economici interessati e provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente per il tramite: <https://www.comunecoriglianorossano.eu/>
L'operatore economico che intende iscriversi dovrà:

Accedere alla sezione "Registrati" del portale, seguire le istruzioni indicate e completare le informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata agli Operatori Economici:

1. Registrazione portale
2. Iscrizione elenco fornitori completando le informazioni richieste dal sistema:

A conferma della presentazione della domanda di iscrizione, l'operatore economico riceverà a mezzo PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda. Non sono ammesse domande in forma cartacea. Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale.

Nella domanda di iscrizione l'O.E. dovrà:

- Specificare i requisiti richiesti all'art. 5 del presente avviso;
- Autocertificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- Recare in allegato la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante;
- Indicare la/e categoria/e nella/e quale/i l'O.E. chiede di essere iscritto, tra quelle indicate nell'avviso e la classe di importo;
- Dichiarare di accettare integralmente e senza riserve la disciplina contenuta nel presente regolamento.

La domanda di iscrizione ed i documenti alla stessa allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'O.E e/o dal procuratore munito di procura che dovrà essere allegata. La domanda di iscrizione ha la forma di dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R 445/2000.

7. Esame di ammissibilità e verifica

La CUC dell'UNIONE, provvede all'esame delle richieste di iscrizione pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta seguendo l'ordine progressivo di arrivo.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa, o, conforme alle prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene sospeso; l'Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10/bis della Legge 241/1990, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando un termine di 10 gg dalla ricezione della comunicazione.

Decorso tale termine, in difetto di riscontro o, qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza viene respinta.

L'esito negativo della domanda opportunamente motivato, ovvero, l'accoglimento viene comunicato a mezzo PEC o tramite piattaforma al soggetto interessato.

Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione/aggiornamento. In caso di richiesta di documentazione integrativa, il termine dei 30 giorni per la conclusione dell'istruttoria decorre dalla data di presentazione della documentazione richiesta. L'esito negativo della domanda non impedisce di riproporre la domanda.

La stazione appaltante, si riserva di effettuare in qualsiasi tempo, verifiche "a campione" ex art. 71 DPR 445/2000 dei requisiti dichiarati ed autocertificati, in ogni caso, nell'ipotesi di affidamento. In caso di mancata comprova o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla cancellazione dall'elenco, nonché alla segnalazione agli organi competenti.

8. Formazione elenco e pubblicazione

Per le istanze valutate come complete ed esaustive, La CUC procederà trimestralmente all'approvazione mediante determinazione dirigenziale. Conseguentemente, solo a seguito dell'approvazione l'iscrizione diverrà pienamente efficace sulla piattaforma. Nella fase di avvio, e, segnatamente per i primi 4 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'esame e l'approvazione delle istanze avverrà con cadenza bimestrale. L'inserimento nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di ricezione delle domande di iscrizione.

L'elenco viene pubblicato sul sito dell'Ente inserendo gli iscritti in ordine alfabetico: Non saranno visibili, quindi, né il progressivo di iscrizione né le categorie per le quali ciascun operatore economico ha chiesto di essere iscritto.

La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo affidamento disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti.

Ciascun operatore economico ha accesso alla propria iscrizione, fermo restando che non possa visualizzare il proprio numero progressivo.

9. Modalità di aggiornamento dell'Albo e sospensione

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente, fatta salva la verifica annuale disposta dall'ufficio competente. A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco, verrà inviato un Alert telematico (avviso telematico automatico), per consentire all'operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati

dall'Amministrazione. Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, le nuove richieste degli operatori economici verranno valutate ed approvate, con cadenza trimestrale. Gli Operatori Economici iscritti nelle banche dati esistenti, dovranno produrre una nuova istanza e manifestare la volontà di iscriversi al nuovo albo fornitori, utilizzando le procedure rubricate all'art.6.

10. Avvertenza

L'iscrizione all'Albo non garantisce il concreto affidamento di un lavoro, una fornitura e/o di un servizio: gli operatori economici nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, non risultino affidatari di alcuna fornitura/servizio/lavori.

L'elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare secondo le modalità disciplinate nel presente avviso e dalla normativa vigente. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali servizi, lavori o forniture.

Resta ferma, in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di invitare o interpellare Operatori e/o professionisti ritenuti idonei, non iscritti all'elenco quando per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, non sia possibile usare l'elenco o nessuno degli operatori economici ivi presenti abbia presentato offerte.

Resta ferma, in ogni caso la facoltà dell'Ente di modificare e/o introdurre nuove categorie e/o servizi in base alle esigenze che dovessero sorgere per i vari uffici da approvare con determinazione da parte del Dirigente del Servizio Gare ed Appalti.

11. Rigetto della domanda di iscrizione

Agli operatori economici ritenuti non idonei verrà comunicato tramite l'area comunicazioni messa a disposizione dalla Piattaforma, il rigetto della domanda di iscrizione con la relativa motivazione. Contro la decisione di rigetto è ammessa istanza in autotutela da proporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che verrà valutata dall'ufficio Gare ed Appalti dell'Ente.

12. Decadenza dell'iscrizione dall'albo fornitori

L'iscrizione all'Albo Fornitori decade nel caso si verifichi, a carico dell'iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. Perdita di uno dei requisiti generali di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice Contratti (D. Lgs. 36/2023);
- b. Cessazione di attività;
- c. Richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- d. mancato rispetto degli obblighi contrattuali o ritardi nelle consegne, standard qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti, etc.;
- e. accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- f. accertata inosservanza degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001;
- g. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare (comunicazione/ produzione di informazioni/ documentazione falsa; etc.);
- h. inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente;
- i. violazione della normativa in materia di privacy;

- j. concessione di subappalti o cessione del contratto non autorizzati;
- k. mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Della cancellazione per intervenuta decadenza, viene data notizia all'operatore economico interessato mediante formale comunicazione.

L'ufficio preposto della CUC, quindi invia all'operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti che hanno determinato la decadenza, riconoscendo un termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

In tutti i casi sopraindicati il provvedimento di cancellazione per decadenza tramite sistema ovvero PEC. Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, l'operatore economico può riproporre domanda di iscrizione, grava sul medesimo l'onere della comprova dell'effettiva riacquisizione dei requisiti. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione è rimessa al prudente apprezzamento della Stazione appaltante.

13. Sospensione e cancellazione dell'iscrizione

Si procede alla Sospensione dell'Iscrizione dei soggetti dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a. Quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento. Per questa fattispecie la sospensione ha durata per tutto il periodo necessario a risolvere la procedura di concordato preventivo o fallimento. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- b. Quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità, negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate in passato, o, di inadempimento a giudizio della stazione appaltante, desumibile, comunque, dalle annotazioni sul casellario ANAC.
- c. Quando l'Operatore Economico invitato ad un procedimento appartenente a categoria merceologica sul quale è iscritto e qualificato all'Albo, non presenti offerta per 2 volte consecutive, senza motivata giustificazione. Per questa fattispecie, la sospensione ha durata semestrale.
- d. In caso di mancato positivo riscontro alla richiesta di aggiornamento della documentazione e dei requisiti richiesti per iscritto dall'ufficio Gare e Appalti, entro il termine indicato nella richiesta medesima. Per questa fattispecie, la sospensione ha una durata pari al lasso temporale impiegato a produrre le integrazioni ed aggiornamenti richiesti.

In tutti i casi di sospensione l'Operatore Economico potrà richiedere una nuova iscrizione all'Albo solamente dopo che sarà trascorso il periodo di sospensione indicato, dando evidenza della soluzione al problema che aveva generato la sospensione.

Del provvedimento di sospensione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato mediante formale comunicazione.

Inoltre, i Fornitori, possono chiedere in ogni momento con specifica istanza in tal senso, di porre in quiescenza, o eliminare la propria iscrizione all'Albo.

La richiesta non ha effetti:

- sulle procedure di selezione in corso, cui l'istante abbia in precedenza aderito e sino alla loro conclusione;
- sui contratti e/o sui rapporti già in essere, i quali proseguono senza soluzione di continuità e con integrale applicazione della relativa disciplina;

14. Principio di rotazione

Il principio di rotazione negli appalti costituisce pratica attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza, ed un'equa distribuzione di opportunità.

L'applicazione di tale principio prevede quindi, di norma, il divieto di invito e di affidamento nei confronti del contraente uscente nell'assegnazione del contratto successivo. Tale principio si applica in via obbligatoria solo per procedure negoziate e in casi di affidamento diretto, per cui è esclusa in casi di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato ove la stazione appaltante non predisponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Conseguentemente, in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Il principio di rotazione comporta, in linea generale, che l'invito all'affidatario uscente rivesta carattere eccezionale. Nel caso di ridotto numero di operatori iscritti per una determinata categoria merceologica o servizio, ovvero all'oggetto, o alle caratteristiche del mercato di riferimento potrà derogarsi al criterio di rotazione cui sopra.

Si potrà altresì, motivatamente derogare alle disposizioni cui sopra indicate nei casi di forniture o servizi connotati da elementi di specialità tali da consigliare l'invito di determinati operatori economici, anche non iscritti nell'elenco che possano rispondere per le loro caratteristiche organizzative o esperienze particolari alle caratteristiche peculiari dell'appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ad hoc, nel caso in cui vi sia carenza negli elenchi o per sopraggiunte esigenze di affidamenti riguardanti particolari categorie di lavori, di forniture o di servizi.

In aderenza ai principi sopra descritti i Dirigenti e/o RUP interrogheranno il sistema anche per gli affidamenti di importi esigui, (c.d. affidamenti diretti).

15. Verifiche dei requisiti

L'ente procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai fini di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo agli operatori economici.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, ciascun operatore economico dovrà comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese all'Ente tempestivamente e comunque di norma non oltre il trentesimo giorno successivo all'intervenuta variazione. Qualora l'operatore economico iscritto nell'albo prenda il posto di un altro operatore economico a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rivelazioni, fusioni, scissioni acquisizioni ed insolvenza, e la stazione appaltante non ne sia portata a conoscenza, l'eventuale invito a gara è da considerarsi nullo. In caso di presentazione di offerta la stessa è da considerare inammissibile. L'albo è aggiornato tempestivamente sulla base delle dichiarazioni pervenute dagli operatori economici.

16. Trattamento dei dati

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si rende noto che:

- Il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla formazione del presente Albo;
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Unione dei Comuni denominata CO.RO. PNRR esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;
- L'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione del presente Albo, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati o la loro omissione comporterà l'esclusione dall'elenco;
- L'elenco contenente i dati identificativi degli operatori economici e l'ambito di attività pubblico.

17. Gestore del sistema

Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato dall'Ente alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema medesimo, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Operatori Economici e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di Iscrizione all'Albo Fornitori e, in generale, delle RegISTRAZIONI di Sistema.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e cura, per conto della S.A., gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

18. Quesiti e richiesta informazioni

La struttura responsabile della gestione dell'Elenco è la CUC dell'Ente.

Per eventuali richieste di chiarimenti sulle procedure oggetto del presente regolamento gli Operatori Economici interessati potranno inviare una PEC all'indirizzo: unionecomuni.coro@asmepec.it.

Per problematiche di natura meramente tecnica gli interessati potranno rivolgersi al gestore del sistema al seguente indirizzo contratti.corigianorossano@asmepec.it.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

Ai fini dell'iscrizione nel presente elenco sarà chiesto all'operatore di indicare nella domanda:

- a. Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti di lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, oggetto del presente regolamento;
- b. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti indicati. Gli operatori provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

20. Pubblicazione ed Entrata in Vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato integralmente sulla piattaforma e-procurement e sul sito dell'Ente ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio, **salvo quanto previsto nel successivo art. rubricato "Fase Transitoria"**.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente lavoro gli Allegati A-B-C.

21. Fase transitoria

A decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo l'utilizzo delle piattaforme telematiche tradizionali (MEPA CONSIP), si continueranno ad utilizzare le banche dati esistenti, congiuntamente all'albo telematico della nuova piattaforma, per un periodo transitorio di centoottanta giorni. Decorso il termine del periodo transitorio, si procederà con l'utilizzo esclusivo del nuovo albo, con ciò, significando che i professionisti già ricompresi in elenchi preesistenti dovranno iscriversi al nuovo albo.

22. Norme di rinvio

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica di cui al D.Lgs. 36/2023 e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90 e s.m.i.

Successive modifiche e/o integrazioni al codice dei contratti (anche con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria), sono direttamente applicabili e non richiedono modifiche del presente regolamento.